

Lombardia

Delib.G.R. 21-11-2007 n. 8/5892

Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 3 legge regionale n. 22/2000 e ss.mm.ii.) – Revoca Delib.G.R. n. 7/13313 del 2003 e Delib.G.R. n. 8/3717 del 2006».

Pubblicata nel B.U. Lombardia 3 dicembre 2007, n. 49.

Delib.G.R. 21 novembre 2007, n. 8/5892 ⁽¹⁾.

Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 3 legge regionale n. 22/2000 e ss.mm.ii.) – Revoca Delib.G.R. n. 7/13313 del 2003 e Delib.G.R. n. 8/3717 del 2006».

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 3 dicembre 2007, n. 49.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– il *D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114* «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della *L. 15 marzo 1997 n. 59*»;

– la *L.R. 3 aprile 2000 n. 22* «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali» ed in particolare l'art. 3 in cui si prevede che i due periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione devono essere determinati dalla Giunta regionale tenuto conto delle consuetudini locali e sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei consumatori;

– la *Delib.G.R. n. 7/13313 del 13 giugno 2003* con la quale si stabilisce di fissare come data di inizio:

- per i saldi invernali quella del 7 gennaio di ogni anno o il giorno feriale successivo qualora tale giornata dovesse coincidere con la domenica o altra festività;

- per i saldi estivi quella coincidente con il primo sabato del mese di luglio;

– la *Delib.G.R. n. 8/3717 del 5 dicembre 2006* che, modificando la precedente *Delib.G.R. n. 7/13313 del 2003*, stabilisce l'inizio dei saldi invernali al 7 gennaio di ogni anno;

Sentiti i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della *L.R. 3 aprile 2000 n. 22* sopra citata, che evidenziano la necessità di anticipare la data di inizio dei saldi invernali al primo sabato del mese di gennaio, anziché al 7 gennaio, lasciando inalterata la data di inizio dei saldi estivi;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 3 della *L.R. 3 aprile 2000 n. 22*, di rideterminare le date di decorrenza delle vendite di fine stagione secondo le modalità sopra richiamate al fine di uniformare, a partire dall'edizione 2008, i criteri con cui viene stabilita la data di inizio dei saldi invernali ai medesimi criteri con cui sono già stabiliti quelli estivi;

Ritenuto, pertanto, ai fini di semplificazione e razionalizzazione, di revocare le *Delib.G.R. n. 7/13313 del 13 giugno 2003* e *Delib.G.R. n. 8/3717 del 5 dicembre 2006*;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di determinare le date di decorrenza delle vendite di fine stagione di cui all'*art. 3 della L.R. 3 aprile 2000, n. 22* nel modo seguente:

– per i saldi invernali, il primo sabato del mese di gennaio;

– per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio;

2) di revocare le *Delib.G.R. n. 7/13313 del 13 giugno 2003* e *Delib.G.R. n. 8/3717 del 5 dicembre 2006*;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.